

## art. 927 Codice Civile

Fonti → [Codice Civile](#) → [LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ](#) → [Titolo II - Della proprietà \(Artt. 832-951\)](#) → [Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà](#)

Chi trova una [cosa mobile](#)<sup>1</sup> deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla<sup>2</sup> senza ritardo al [sindaco](#) [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (2).

### Note

(1) sono tutti i beni che non possono essere qualificati come immobili. Sono (--) anche quelli che, pur essendo uniti al suolo, non formano con questo un corpo unico.

(2) L'art. 647 del c.p. stabilisce che è reato appropriarsi di denaro o cose smarrite senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate.

(3) Per le cose trovate sui treni c'è una disciplina dettata da una legge speciale che deroga a quanto disposto dall'art. 926: infatti, chi trova una cosa su un treno o in un luogo di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria, deve consegnarla al capo treno o al capostazione, e qualora il proprietario non si presenti, chi ha trovato la cosa ha diritto al premio, ma è lo Stato che acquista la proprietà.

## art. 928 Codice Civile

Fonti → [Codice Civile](#) → [LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ](#) → [Titolo II - Della proprietà \(Artt. 832-951\)](#) → [Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà](#)

Il sindaco rende nota la consegna [927] per mezzo di pubblicazione nell'[albo pretorio](#) del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

## art. 929 Codice Civile

Fonti → [Codice Civile](#) → [LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ](#) → [Titolo II - Della proprietà \(Artt. 832-951\)](#) → [Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà](#)

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (1).

### Note

(1) Le spese possono essere state necessarie per la *custodia* o la *manutenzione* della cosa.

## art. 930 Codice Civile

[Fonti](#) → [Codice Civile](#) → [LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ](#) → [Titolo II - Della proprietà \(Artt. 832-951\)](#) → [Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà](#)

Il proprietario deve pagare a titolo di premio <sup>(1)</sup> al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [927]. Se tale somma o prezzo eccede [euro](#) 5,16 <sup>(2)</sup>, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale <sup>(3)</sup>, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

### Note

(1) Il premio dovuto al ritrovatore è un *compenso* per la sua onestà e per il servizio utile prestato. Il diritto al premio nasce dal momento del ritrovamento.

(2) Il limite fissato in questo caso è diventato ormai *obsoleto*, per effetto dell'inflazione.

(3) Ad esempio documenti, o una cosa che ha per il proprietario un *valore affettivo* superiore a quello commerciale.

## Dispositivo dell'art. 931 Codice Civile

[Fonti](#) → [Codice Civile](#) → [LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀ](#) → [Titolo II - Della proprietà \(Artt. 832-951\)](#) → [Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà](#)

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli [927](#) e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il [possessore](#) e il [detentore](#).